

COMUNE DI MACERATA

**Regolamento
sui diritti di
partecipazione del
cittadino**

*Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 26 del 13 marzo 2007
Esecutiva il 31 marzo 2007*

Art. 1
Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i diritti di partecipazione del cittadino, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 dello Statuto.

TITOLO I
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI

Art. 2
Istanze

1. L'istanza, prevista dall'articolo 8 del T.U. in materia di ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 e dall'articolo 31 dello Statuto, consiste in una domanda rivolta al Comune con la quale si chiede ragione o un pronunciamento su uno specifico aspetto dell'attività dell'amministrazione.

Art. 3
Presentazione e risposta alle istanze

1. Hanno diritto di presentare istanze i cittadini, italiani e stranieri, domiciliati a Macerata, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere.
2. Le istanze vengono presentate in carta libera, sono sottoscritte e indicano con chiarezza la persona o le persone cui devono essere date le risposte e il recapito cui devono pervenire.
3. Le istanze possono venire presentate direttamente al Sindaco, qualora gli interessati non conoscano quale sia l'organo competente per materia.
4. Il Sindaco, il Segretario generale o il Dirigente, a seconda della competenza, esamina l'istanza e risponde agli interessati entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.
5. Qualora la natura della risposta lo consenta, l'istanza può essere evasa, informalmente, tramite colloquio verbale o telefonico, cui seguirà risposta scritta.

Art. 4
Petizioni

1. La petizione è una richiesta collettiva rivolta agli organi del Comune per promuovere o sollecitare un provvedimento o un intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Sono escluse dal diritto di petizione le seguenti materie:
 - a) il bilancio comunale, le relative variazioni ed il consuntivo;
 - b) i tributi e le tariffe dei servizi a domanda individuale;
 - c) l'assunzione di mutui;
 - d) le espropriazioni di beni e le occupazioni d'urgenza.

Art. 5
Presentazione delle petizioni

1. Hanno diritto di presentare petizioni i cittadini, singoli o associati, italiani e stranieri residenti a Macerata, che abbiano compiuto 18 anni.
2. **ABROGATO.**
3. Le petizioni di cui al primo comma debbono essere sottoscritte da almeno 400 cittadini, italiani o stranieri, maggiorenni residenti a Macerata.
4. Le petizioni sono presentate in carta libera al Segretario generale, che provvede a farle protocollare e a trasmetterle al dirigente del settore competente alla istruttoria sulla risposta; esse debbono contenere l'indirizzo dei firmatari ed indicare con chiarezza la persona o le persone cui deve essere indirizzata la risposta e il recapito delle medesime. Su richiesta, queste persone sono sentite dagli organi di cui al successivo articolo 6, comma 1.

Art. 6
Risposta alla petizione

1. Alle petizioni viene data risposta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato quando sono di competenza sua o della Giunta. Quando sono di competenza del Consiglio comunale risponde il Presidente che trasmette la risoluzione della commissione consiliare competente cui la petizione è stata sottoposta.
2. La risposta deve essere data entro novanta giorni dalla data di presentazione.
3. Copia della petizione e della relativa risposta viene trasmessa alla Commissione consiliare "Affari istituzionali", ai capigruppo e al Presidente o ai Presidenti dei Consigli di circoscrizione interessati.
4. La Segreteria generale cura la tenuta dell'elenco delle petizioni presentate all'Amministrazione comunale e delle risposte rese alle medesime.

Art. 7
Proposte di provvedimenti

1. Proposte di provvedimenti amministrativi possono essere presentate dai cittadini a norma degli articoli 32, 33 e 34 dello Statuto.
2. Per la presentazione, discussione e approvazione delle suddette proposte, oltre quanto stabilito dallo Statuto, dovranno essere seguite le seguenti modalità:
 - a) la proposta di provvedimento amministrativo deve essere presentata per iscritto al Segretario Comunale, deve essere accompagnata da una relazione illustrativa, dalle generalità, indirizzo e recapito del presentatore o dei presentatori;
 - b) entro 30 giorni dalla presentazione il Segretario Comunale deve valutare e comunicare al presentatore, o ai presentatori, se ritiene la proposta legittima, di competenza del consiglio e se l'oggetto rientra tra quelli indicati dallo Statuto;
 - c) entro 60 giorni dalla comunicazione del Segretario Comunale la proposta deve essere sottoscritta da almeno 1000 cittadini, italiani e stranieri, che abbiano compiuto 18 anni, residenti nella città di Macerata.

- d) le firme debbono essere raccolte su appositi moduli distribuiti dall'Amministrazione comunale e i funzionari delegati dal Segretario, nonché i Presidenti dei Consigli di circoscrizione provvedono alla identificazione di coloro che sottoscrivono.
 - e) all'atto della presentazione delle sottoscrizioni debbono essere altresì comunicati i nominativi, non più di tre, della delegazione di cui all'art. 34, comma 1, dello Statuto.
3. Sono condizioni di ammissibilità delle proposte di cui ai commi precedenti la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'amministrazione, la redazione in articoli se ha per oggetto una disciplina regolamentare, la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto dall'amministrazione comunale comporta nella fase iniziale e a regime. I proponenti hanno diritto di avvalersi della collaborazione dell'ufficio ragioneria e di accedere alle informazioni sull'andamento della gestione finanziaria, per la giustificazione della relativa spesa.
 4. Le proposte di atto amministrativo presentate ai sensi dei precedenti commi per essere sottoposte al Consiglio comunale debbono essere accompagnate dai pareri prescritti dalla Legge e dallo Statuto.

Art. 8

Esame delle proposte di provvedimenti da parte degli organi del Comune

1. Le modalità per l'esame delle proposte di provvedimento da parte della Commissione consiliare e del Consiglio sono stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

TITOLO II REFERENDUM

Art. 9 Referendum

1. L'istituto del referendum è ammesso ai sensi dell'art. 8 della L. 267/2000 e degli articoli 35 e 36 dello Statuto.

CAPO I OGGETTO E PROMOZIONE DEL REFERENDUM

Art. 10 Oggetto del Referendum

1. Il referendum è indetto per materie di esclusiva competenza del Consiglio comunale e di rilevanza generale; il quesito referendario deve riguardare materie di esclusiva competenza locale e deve essere chiaro e univoco e rispettare i principi di coerenza logica e limiti imposti dall'ordinamento. Il quesito deve altresì essere completato con la formula, usuale cui deve parimenti, seguire l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene richiesto il referendum.
2. Il referendum, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, non può essere indetto per le seguenti materie:
 - a) i bilanci comunali preventivo e consuntivo nel loro complesso;
 - b) la disciplina dei tributi e delle tariffe, dei servizi a domanda individuale nel loro complesso;
 - c) l'assunzione di mutui;
 - d) l'adozione di strumenti di pianificazione, di piani e di programmi, di carattere generale;
 - e) gli atti di elezione, nomina, designazione, revoca e dichiarazione di decadenza e sugli atti relativi al personale del Comune, delle aziende, delle istituzioni o degli enti collegati.
3. Il referendum non può altresì essere indetto per:
 - a) gli indirizzi politico programmatici;
 - b) le attività amministrative di mera esecuzione di norme statali e regionali;
 - c) le questioni attinenti persone;
 - d) il regolamento del Consiglio comunale;
 - e) le questioni attinenti la tutela delle minoranze etniche e religiose;
 - f) i quesiti già sottoposti a referendum negli ultimi due anni.

Art. 11 Titolari del diritto di iniziativa referendaria

1. Il referendum può essere indetto quando lo richiedano il 5% degli elettori iscritti e di cittadini stranieri residenti a Macerata da almeno 3 anni e che abbiano compiuto il 18° anno di età o su iniziativa del Consiglio comunale.
2. Ai fini della determinazione del quorum di cui al precedente comma si assume come base di calcolo il numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali alla data dell'ultima revisione delle stesse, aumentato del numero dei cittadini stranieri che a tale data avevano i requisiti di cui al comma precedente.
3. Il Segretario pubblica all'albo pretorio il quorum di cui al presente articolo ad ogni revisione delle liste elettorali.

Art. 12

Corpo elettorale interessato

1. La consultazione sul referendum di norma interessa tutto il corpo elettorale. Si intende per corpo elettorale l'insieme dei cittadini residenti nel comune di Macerata che abbiano compiuto la maggiore età, nonché i cittadini stranieri residenti a Macerata da almeno tre anni purché maggiorenni.
2. Con deliberazione motivata e sulla base di criteri di imparzialità ed obiettività la consultazione può essere riferita ad una parte limitata del corpo elettorale residente in un determinato territorio del Comune. Detto territorio deve coincidere con una o più Circoscrizioni di decentramento e in tal caso comunque non può essere interessata più della metà del corpo elettorale.

Art. 13

Commissione per la verifica dell'ammissibilità

1. La verifica dell'ammissibilità del referendum di iniziativa popolare o di iniziativa consiliare è effettuata da una Commissione composta dal Difensore civico, dal Segretario generale e dal Dirigente del Settore "Servizi Demografici".
2. La Commissione è presieduta dal Difensore civico. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale nominato dal Segretario generale.
3. La Commissione di cui al presente articolo decide sull'ammissibilità del referendum, con riferimento con quanto stabilito dalla Legge, dallo Statuto e dagli articoli 10 e 14, comma 4 bis del presente regolamento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta.
4. Le modalità procedurali per l'attività della Commissione sono stabilite dal successivo articolo 15.

CAPO II

INIZIATIVA REFERENDARIA

Art. 14
Referendum di iniziativa degli elettori

1. La proposta di referendum promosso dagli elettori deve essere presentata su appositi moduli vidimati dal Segretario generale e contenenti le firme autenticate da almeno l'1% dei cittadini italiani e stranieri domiciliati a Macerata.
2. La proposta indirizzata al Sindaco del comune di Macerata, deve essere presentata in forma scritta al Segretario generale dal Comitato promotore costituito dai primi 10 firmatari dell'istanza.
3. Qualora non vengano indicati dal Comitato promotore, fermo restando il numero di 10 rappresentanti, i primi 10 firmatari si intendono delegati al ricevimento da parte dell'Amministrazione comunale di tutte le comunicazioni e a svolgere ogni attività inerente al procedimento referendario.
4. L'oggetto della proposta deve essere determinato, il quesito univoco e semplice e può indicare il corpo elettorale interessato alla consultazione, fermo restando il potere decisionale su tale questione del Consiglio comunale così come previsto dal precedente articolo 12, comma 2.
- 4 bis. Qualora dalla proposta referendaria conseguano maggiori spese o minori entrate, i promotori devono indicare il costo presunto e le modalità della relativa copertura finanziaria.
5. Il Segretario generale dà atto della presentazione della proposta con apposito verbale, estratto da un apposito registro ove le stesse sono iscritte in ordine progressivo alla data del ricevimento, del quale ne rilascia copia. Contestualmente ne dà comunicazione al Sindaco.
6. Copia del verbale di cui al precedente comma viene affissa a cura del Segretario generale per un periodo non inferiore a 15 giorni.

Art. 15
Esame del quesito

1. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione della presentazione della proposta di referendum, provvede entro 10 giorni dal ricevimento, previa verifica della regolarità delle sottoscrizioni, a trasmettere la stessa alla Commissione di cui al precedente articolo 13 per la verifica dell'ammissibilità.
2. La Commissione entro 20 giorni dalla data di ricevimento della proposta decide sull'ammissibilità o sull'inammissibilità del referendum.
3. La Commissione, fissata la data dell'esame della proposta, comunica al Comitato promotore le modalità di consultazione dello stesso. Le sedute della Commissione sono pubbliche.
4. La Commissione decide a maggioranza e le sue decisioni sono definitive e avverso di esse non è ammesso reclamo ad alcun organo del Comune.
5. La Commissione delibera sull'ammissibilità sulla base di una relazione che rende chiare le ragioni per le quali si decide per l'ammissibilità o l'inammissibilità della proposta di referendum.
6. La commissione può riformulare il testo dei quesiti referendari, al fine di garantirne l'ammissibilità, nel rispetto dell'intendimento del Comitato promotore e attenendosi ai criteri del precedente articolo 10. Sulla proposta di modifica deve essere sentito il Comitato promotore e comunque la decisione finale spetta alla Commissione.

7. Il verbale della Commissione è rimesso al Sindaco e una copia è affissa all'albo pretorio per non meno di 15 giorni a cura del Segretario generale.
8. Il Sindaco entro 5 giorni dal ricevimento notifica la decisione della Commissione al Comitato promotore e qualora la proposta sia stata dichiarata ammissibile, il quorum delle firme necessarie ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

Art. 16

Raccolta, autenticazione e presentazione delle firme

1. Ricevuta la notifica del Sindaco, i promotori possono provvedere alla raccolta delle firme che non debbono essere di numero inferiore al 5% del numero degli elettori aventi diritto al voto referendario, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto.
2. I fogli destinati alla raccolta delle firme devono essere vidimati dal Segretario generale; detti fogli, in carta libera, devono recare stampato in epigrafe il quesito formulato nell'istanza di referendum e dichiarato ammissibile.
3. Le firme raccolte su fogli non vidimati dal Segretario generale non saranno ritenute valide.
4. Le firme sottoscritte per la presentazione della proposta, debitamente autenticate, vengono computate ai fini del quorum del 5% degli elettori.
5. Accanto ad ogni firma devono essere indicati per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita.
6. Per l'autentica delle firme si applica quanto disposto dall'art. 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993 n. 81.
7. I fogli vidimati, contenenti un numero di firme non inferiore a quelle previste al comma 2 dell'articolo 35 dello Statuto, debbono essere presentati entro le ore 12 del novantesimo giorno successivo a quello della presentazione della proposta di cui al precedente articolo 14, al Segretario generale il quale mediante processo verbale dà atto della presentazione dei fogli contenenti le firme e della data di deposito.

Art. 17

Referendum d'iniziativa del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'indizione del referendum prima di procedere all'approvazione di un provvedimento di propria competenza.
2. La proposta di referendum formulata in forma scritta, con oggetto determinato, elettorato interessato e con quesito univoco e semplice, deve essere presentata da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Sindaco, il quale nel termine perentorio di cinque giorni ne dà comunicazione al Presidente del consiglio comunale e nello stesso termine la sottopone alla Commissione di cui al precedente articolo 13, la quale dovrà esprimere il parere di ammissibilità entro 30 giorni dal ricevimento.
3. Per l'esame da parte della Commissione si applica quanto previsto al precedente articolo 14, commi 3, 4, 4bis, 5 e 6.
4. Acquisito il parere di ammissibilità di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio comunale iscrive la proposta di referendum all'ordine del giorno della prima seduta valida del Consiglio comunale che dovrà tenersi entro 20 giorni.
5. Il referendum ad iniziativa del Consiglio comunale è indetto con deliberazione approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati. L'atto deve contenere:
la motivazione del ricorso al referendum;

il testo esatto del quesito da sottoporre agli elettori;
l'indicazione degli elettori interessati;
la copertura finanziaria.

6. Qualora il Consiglio comunale indica un Referendum con oggetto identico a quello di un referendum ad iniziativa degli elettori, dichiarato già ammissibile dalla Commissione di cui all'art. 10, quest'ultimo decade in quanto fatto proprio dal Consiglio comunale stesso.
7. La presentazione della proposta di referendum in Consiglio sospende la procedura per l'approvazione del provvedimento di cui al comma 1, fatto salvo il caso in cui la procedura di cui al presente articolo possa compromettere per motivi oggettivi l'efficacia stessa del provvedimento, in tal caso:
 - a) il Sindaco o un quinto dei consiglieri possono chiedere che il Consiglio decida sull'indizione del referendum entro il termine di 20 giorni;
 - b) se già iscritto all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio nella stessa seduta il provvedimento può essere messo in discussione e approvato, previo voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 18

Decadenza del quesito referendario

1. Qualora il Consiglio comunale deliberi conformemente alla richiesta di referendum formulata dagli elettori, previa verifica di conformità dell'atto al quesito referendario fatta da parte della Commissione di cui all'articolo 13 il referendum non viene più indetto.

CAPO III

INDIZIONE DEL REFERENDUM

Art. 19

Indizione del referendum

1. Il Sindaco, verificato che il numero delle firme non sia inferiore a quello minimo stabilito dal comma 2 dell'articolo 35 dello Statuto e che siano stati rispettati i termini di cui al presente regolamento, indice il referendum, fissa la consultazione in una domenica tra il 15 settembre e il 15 novembre, stabilisce affinché sia predisposta la lista degli elettori ammessi alla consultazione ai sensi del predetto art. 35, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio comunale. Nella prima seduta utile il Consiglio ne delibera la copertura finanziaria.
2. Il Sindaco emette tempestivamente, e comunque entro 2 mesi successivi al deposito delle firme di cui al precedente art. 16, un'ordinanza di convocazione della consultazione referendaria, indicante:
 - a) il quesito della stessa secondo il testo ammesso dalla Commissione di cui al precedente articolo 13,
 - b) la data e le modalità di svolgimento,
 - c) le avvertenze agli elettori circa l'esercizio del diritto di voto.
3. L'ordinanza di cui al comma precedente viene immediatamente notificata al Prefetto ed al Questore di Macerata e ai promotori dell'iniziativa referendaria se diversi dal Consiglio comunale nelle persone dei membri del Comitato promotore dell'istanza di cui al precedente art. 15.
4. Dell'emanazione dell'ordinanza di convocazione della consultazione elettorale viene altresì data notizia alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e mediante manifesti da affiggersi negli appositi spazi comunali almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione.
5. Il Sindaco, a seguito della deliberazione del Consiglio di cui al precedente articolo 16 indice il Referendum con le modalità previste nel presente articolo.
6. Qualora nella proposta di cui al precedente articolo 15 sia stato chiesto che la consultazione fosse limitata ad una parte dell'elettorato, o questa circostanza sia stata indicata dalla Commissione di cui al precedente articolo 13 in sede di esame di ammissibilità, il Sindaco nella comunicazione al Presidente del Consiglio comunale chiede la convocazione del Consiglio ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 dello Statuto perché definisca l'elettorato interessato ai sensi del precedente articolo 12.

Art. 20

Effetti dell'indizione del referendum

1. Dal momento in cui il referendum è stato indetto, il Consiglio comunale sospende ogni attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che con deliberazione approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, il Consiglio riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità ed urgenza legate in particolare a questioni di sicurezza, di ordine pubblico, di interessi patrimoniali del Comune e di obblighi di legge.

CAPO IV INFORMAZIONE E PROPAGANDA REFERENDARIA

Art. 21 Informazione da parte del Comune

1. Al fine di fornire ai cittadini ogni utile indicazione e chiarimento in ordine ai quesiti referendari, precedentemente alla consultazione viene predisposto un numero speciale del periodico del Comune, di cui all'art. 38 dello Statuto, contenente l'illustrazione dei quesiti stessi, le modalità per l'esercizio del diritto di voto e ogni altra notizia relativa allo svolgimento della consultazione medesima. La spedizione di tale numero speciale deve essere effettuata nel periodo di tempo compreso tra il trentesimo ed il decimo giorno antecedente la data di svolgimento delle operazioni di voto.
2. La Commissione di cui all' art. 9 dello Statuto può altresì stabilire il ricorso ad ulteriori mezzi di informazione per realizzare il fine di cui al primo comma.

Art. 22 Propaganda da parte dei partiti politici e del Comitato promotore del o dei referendum

1. I partiti o gruppi politici, nonché il Comitato promotore del referendum o dei referendum, hanno diritto di svolgere un'apposita propaganda sui temi referendari nei termini e secondo le modalità previste dalla Legge. Lo stesso diritto spetta alle associazioni indicate come fiancheggiatrici dalle disposizioni sopra citate.
2. A tale scopo tutte le organizzazioni di cui al comma precedente debbono presentare apposita istanza al Sindaco entro il cinquantesimo giorno antecedente la data di inizio della consultazione referendaria.
3. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente alla data di inizio della consultazione referendaria, la propaganda sui temi della consultazione stessa può essere svolta unicamente con i mezzi e le modalità indicate nella normativa statale richiamata al primo comma del presente articolo detta propaganda deve cessare alle ore 24 del penultimo giorno antecedente a quello di inizio della consultazione referendaria.
4. Qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascuna organizzazione politica o fiancheggiatrice nonché a ciascun rispettivo Comitato promotore spetta un unico spazio agli effetti dell'affissione di manifesti di propaganda, da richiedersi con una sola domanda.

CAPO V SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 23
Tessere elettorali

1. Per la consultazione referendaria devono essere utilizzate le tessere elettorali istituite ai sensi dell'art. 13 della L. 120/99 e già in possesso degli elettori.
2. Le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale possono essere ritirati presso l'ufficio elettorale, il quale resterà aperto nei cinque giorni antecedenti le elezioni dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.
3. Ai cittadini stranieri aventi diritto al voto referendario, ai sensi del presente regolamento, verranno consegnati appositi certificati elettorali entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione referendaria.

Art. 24
Schede elettorali

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascun quesito referendario sono fornite dal Comune e devono possedere le caratteristiche dei modelli riprodotti nelle tabelle P) e Q) allegati alla Legge 13.3.1980, n. 70, e recare la dicitura "**Referendum comunale**" e riportare il quesito contenuto nell'ordinanza sindacale di convocazione della consultazione referendaria, riprodotto testualmente e a caratteri chiaramente leggibili.

Art. 25
Seggi elettorali

1. Per la consultazione referendaria saranno utilizzate le sedi dei Centri civici di circoscrizione, delle sedi che sono a disposizione dei Consigli di circoscrizione e di altre appositamente individuate.
2. Per i luoghi di cura si applica la normativa nazionale per le consultazioni elettorali.
3. Il Comune provvede tramite l'ufficio economato a rendere per tempo i luoghi prescelti idonei alle operazioni di voto e a dotarli di tutte le attrezzature necessarie.
4. L'Ufficio di sezione per il referendum è composto dal Presidente, sorteggiato tra gli iscritti all'albo dei presidenti di seggio, da tre scrutatori sorteggiati dall'Albo degli scrutatori e dal segretario nominato dal Presidente. Il Presidente, all'atto di insediamento dell'ufficio di sezione, nomina un Vice Presidente scelto tra gli scrutatori assegnati.
5. Lo status giuridico, i compiti, e le spettanze dei componenti l'Ufficio di sezione sono quelli stabiliti dalla Legge per i componenti gli Uffici di sezione nelle consultazioni referendarie nazionali. La normativa nazionale si applica altresì per la composizione dei seggi speciali per la raccolta dei voti nei luoghi di cura.
6. Alle operazioni dell'Ufficio di sezione per il referendum e alle operazioni dell'Ufficio centrale può assistere un rappresentante del Comitato promotore. Alla designazione dei suddetti rappresentanti provvede persona munita di mandato autentificato nei modi di legge.
7. Le funzioni di vigilanza e sorveglianza dei seggi elettorali sono svolte dal Corpo dei Vigili Urbani del Comune di Macerata.

Art. 26
Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata nell'ordinanza di convocazione della consultazione referendaria e terminano alle ore ventidue dello stesso giorno.
2. Alle ore sedici del giorno precedente presso i seggi si provvederà alla consegna ai presidenti o ad altro componente dell'Ufficio di sezione, del materiale necessario per le operazioni di voto. I componenti provvederanno a controllare la regolarità e la completezza del materiale consegnato, ad autenticare le schede mediante la firma di uno scrutatore e l'apposito timbro.
3. Il voto è diretto, libero e segreto, esso può essere espresso dall'elettore:
 - a) mediante un segno tracciato con la matita sulla risposta da lui prescelta, **SI** o **NO**, riportata nella scheda debitamente autenticata, e comunque nella parte di scheda che contiene detta risposta;
 - b) attraverso mezzi elettronici che comunque garantiscano la segretezza del voto e la chiarezza dei risultati.
4. Delle operazioni del seggio e dello scrutinio verrà redatto apposito verbale in duplice copia nel modello fissato dalla Commissione di cui al precedente articolo 14. Qualora si svolgano più referendum verrà redatto comunque un unico verbale che riporterà i risultati degli scrutini dei singoli referendum.
5. L'elettore sulla scheda o sullo schermo deve poter visualizzare distintamente il quesito o i quesiti referendari. Nel caso di votazione su più quesiti referendari le schede debbono essere di colore diverso.

Art. 27
Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento, esse sono pubbliche.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum le operazioni di scrutinio saranno effettuate secondo l'ordine contenuto nell'ordinanza del Sindaco di convocazione della consultazione referendaria.
3. terminate le operazioni di scrutinio il Presidente o il Vice presidente provvederanno a rimettere personalmente all'Ufficio elettorale del comune di Macerata una copia del verbale debitamente firmata e le buste contenenti le schede per la votazione, le liste elettorali, e il materiale usato durante le operazioni di voto e di scrutinio. L'altra copia del verbale anche essa debitamente firmata sarà rimessa al Segretario comunale.
4. Per quanto non previsto nel presente capo si applica quanto stabilito dalla Legge per lo svolgimento dei referendum nazionali.

CAPO VI
RISULTATI DEL REFERENDUM

Art. 28
Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio l'Ufficio centrale, costituito dal Dirigente del settore Servizi demografici e da due presidenti di seggio, procede, in pubblica adunanza: all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto; al numero dei votanti; alla somma dei voti validi espressi; dei voti favorevoli e dei voti contrari, espressi rispettivamente con il SI e con il NO; delle schede bianche, nulle e dei voti nulli. L'ufficio si pronuncia altresì sui voti contestati.
2. La consultazione referendaria è valida se hanno partecipato al voto la metà più uno degli aventi diritto.
3. Al termine delle operazioni di cui al precedente comma il Sindaco procede alla proclamazione dei risultati.
4. Delle operazioni dell'Ufficio centrale viene redatto verbale in duplice copia delle quali una viene inviata al Sindaco ed una all'ufficio elettorale del Comune.

Art. 29
Reclami

1. Sulle operazioni di voto e su quelle di scrutinio degli uffici di sezione e dell'Ufficio centrale è ammessa la presentazione di ricorso da presentare nel termine di sette giorni dalla proclamazione dei risultati di cui al comma 2 del precedente articolo.
2. Detti ricorsi, redatti in carta semplice, sono inviati al Sindaco che li rimette alla Commissione di cui all'articolo 13, la quale si pronuncia entro il termine di 15 giorni.
3. Il Sindaco, sulla base della verifica della Commissione di cui al comma precedente, proclama i risultati definitivi.

Art. 30
Determinazioni del Consiglio comunale

1. Qualora la consultazione referendaria sia stata valida e i SI siano stati la maggioranza, il Consiglio comunale, entro 60 giorni, assume le conseguenti determinazioni ai sensi dell'art. 36 dello Statuto; a tal fine il Sindaco ne chiede la convocazione ai sensi dell'art. 11, comma 4, dello Statuto.

TITOLO III CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

Art. 31 Indizione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 7, dello Statuto, possono essere effettuate consultazioni parziali, su iniziativa del Sindaco o del Consiglio Comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) identificazione dell'area interessata;
 - b) categorie particolari della popolazione;
 - c) fasce d'età.
2. Il Consiglio comunale delibera le modalità di svolgimento e la copertura finanziaria della consultazione, che non può essere svolta in coincidenza con altre consultazioni elettorali.
3. Il quesito, o i quesiti sono formulati dal comitato dei garanti di cui al successivo articolo 32 in forma chiara e sintetica, in modo da consentire una risposta certa dal punto di vista del cittadino ed ha come oggetto un provvedimento amministrativo a contenuto generale.
4. Della consultazione viene data idonea pubblicità per consentire la più ampia partecipazione della popolazione.

Art. 32 Comitato dei garanti

1. Il Comitato dei garanti dura in carica quanto il Consiglio comunale, è costituito dal Presidente del Consiglio comunale, dal Presidente della Commissione consiliare Affari istituzionali e dal Difensore civico, ed è presieduto dal primo. Qualora il Presidente del Consiglio comunale e il Presidente della Commissione consiliare Affari istituzionali appartengano entrambi ai gruppi di maggioranza quest'ultimo è sostituito dal Vice Presidente o da altro Consigliere eletto dalla stessa.
2. Ai componenti del Comitato dei garanti si applica quanto previsto per le commissioni consiliari permanenti in materia di gettoni e permessi.

Art. 33 Modalità di svolgimento

1. La consultazione può avvenire:
 - a) sulla base di un quesito proposto alla popolazione interessata mediante l'utilizzo di sistemi informatici o telematici;
 - b) sulla base di un quesito formulato su una scheda di carta.
2. Il Sindaco nomina un responsabile del procedimento con il compito di seguire l'intera procedura e trasmettergli le risultanze della consultazione.
3. Il responsabile del procedimento cura la tutela della riservatezza e garantisce la non identificazione del voto.

4. In caso di consultazione con procedure informatiche, la popolazione può esprimere la propria opinione attraverso terminali dislocati nel territorio comunale, anche a mezzo di apposite schede telematiche.
5. In caso di consultazione con scheda di carta, il quesito viene inviato alla popolazione interessata presso la propria residenza. La scheda deve contenere l'indicazione del termine e del luogo cui farla pervenire.
6. Della consultazione viene data idonea pubblicità attraverso manifesti e la pubblicazione del notiziario del Comune previsto dall'articolo 38 dello Statuto.
7. Alla consultazione partecipano i soggetti indicati dall'articolo 35, comma 2, dello Statuto. Possono essere altresì ammessi, con deliberazione del Consiglio comunale, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e i cittadini non residenti che soggiornano nella città o che prestano la propria attività lavorativa o di studio nel Comune di Macerata, attestata mediante autocertificazione.
8. Il responsabile del procedimento, dopo l'acquisizione dei dati pervenuti al centro di elaborazione, nel caso di svolgimento della consultazione con le modalità previste alla lettera a) di cui al precedente comma 1, o a conclusione dello spoglio delle schede che deve essere effettuato nel termine di sette giorni, provvede a comunicare al Sindaco l'esito della consultazione.

Art. 34

Proclamazione dei risultati della consultazione

1. Entro trenta giorni dalla data di conclusione della consultazione, il Sindaco chiede al Presidente del Consiglio comunale la convocazione del Consiglio medesimo ai sensi dell'articolo 11, comma 4, dello Statuto per l'esame dei risultati.
2. Del risultato della consultazione viene data ampia pubblicità da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 35

Altre forme di consultazione

1. Il Sindaco, la Giunta, le Commissioni consiliari possono consultare la popolazione anche attraverso sistemi informali, quali audizioni, questionari, sondaggi, rendendone note le caratteristiche, le modalità e i risultati.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 Violazioni

1. I casi di inottemperanza da parte di amministratori o funzionari comunali alle disposizioni del presente regolamento, per quanto concerne in particolare i tempi di risposta alle istanze ed alle petizioni, sono segnalati per iscritto al Segretario generale, che, previa verifica, semestralmente ne cura l'elenco.
2. L'elenco di cui al primo comma è affisso all'albo e comunicato ai capigruppo.
3. Nella determinazione dei premi di incentivazione ai funzionari deve essere tenuto conto dei casi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 37 Verifica dell'attuazione del Regolamento

1. Ogni anno il Presidente del Consiglio comunale verifica, dandone comunicazione al Consiglio stesso, l'attuazione e l'efficacia degli strumenti di partecipazione previsti dal presente regolamento avvalendosi della Commissione consiliare Affari istituzionali e dell'assemblea delle libere forme associative di cui all'articolo 27 dello Statuto.

Art. 37 BIS

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il "Regolamento sui diritti di partecipazione del cittadino" approvato con delibera del C.C. n. 83 del 15 settembre 1997.

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità	2
TITOLO I - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI	2
Art. 2 - Istanze	2
Art. 3 - Presentazione e risposta alle istanze	2
Art. 4 - Petizioni	2
Art. 5 - Presentazione delle petizioni	3
Art. 6 - Risposta alla petizione	3
Art. 7 - Proposte di provvedimenti	3
Art. 8 - Esame delle proposte di provvedimenti da parte degli organi del Comune	4
TITOLO II - REFERENDUM	5
Art. 9 - Referendum	5
CAPO I - OGGETTO E PROMOZIONE DEL REFERENDUM	5
Art. 10 - Oggetto del Referendum	5
Art. 11 - Titolari del diritto di iniziativa referendaria	5
Art. 12 - Corpo elettorale interessato	6
Art. 13 - Commissione per la verifica dell'ammissibilità	6
CAPO II - INIZIATIVA REFERENDARIA	6
Art. 14 - Referendum di iniziativa degli elettori	7
Art. 15 - Esame del quesito	7
Art. 16 - Raccolta, autenticazione e presentazione delle firme	8
Art. 17 - Referendum d'iniziativa del Consiglio comunale	8
Art. 18 - Decadenza del quesito referendario	9
CAPO III - INDIZIONE DEL REFERENDUM	10
Art. 19 - Indizione del referendum	10
Art. 20 - Effetti dell'indizione del referendum	10
CAPO IV - INFORMAZIONE E PROPAGANDA REFERENDARIA	11
Art. 21 - Informazione da parte del Comune	11
Art. 22 - Propaganda da parte dei partiti politici e del Comitato promotore del o dei referendum	11
CAPO V - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM	11
Art. 23 - Tessere elettorali	12
Art. 24 - Schede elettorali	12
Art. 25 - Seggi elettorali	12
Art. 26 - Operazioni di voto	13
Art. 27 - Operazioni di scrutinio	13

CAPO VI - RISULTATI DEL REFERENDUM	13
Art. 28 - Proclamazione dei risultati	14
Art. 29 - Reclami	14
Art. 30 - Determinazioni del Consiglio comunale	14
TITOLO III - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE	15
Art. 31 - Indizione	15
Art. 32 - Comitato dei garanti	15
Art. 33 - Modalità di svolgimento	15
Art. 34 - Proclamazione dei risultati della consultazione	16
Art. 35 - Altre forme di consultazione	16
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	17
Art. 36 - Violazioni	17
Art. 37 - Verifica dell'attuazione del Regolamento	17
Art. 37 BIS	17